



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

In vigore nuove disposizioni in materia di residenza fiscale delle società

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità internazionale alla luce della riforma fiscale

Novità in tema di fiscalità internazionale previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto attuativo di riforma fiscale

Scopri di più

L'ordinamento giuridico nazionale contempla le seguenti **disposizioni in materia di residenza fiscale delle società e degli enti** (comprese le associazioni):

- per le società di persone e le associazioni, [l'articolo 5, comma 3, lett. d\), Tuir](#), prevede che: “*si considerano residenti le società e associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato*”;
- per le società di capitali, gli enti, i trust, [l'articolo 73, comma 3](#), Tuir, dispone che: “*ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato*”.

Prima della recente riforma, in forza delle disposizioni contenute [nell'articolo 73, comma 3, Tuir](#), per l'individuazione della **residenza fiscale** del soggetto passivo in Italia **rilevavano i seguenti criteri, alternativi tra di loro:**

- la **sede legale**;
- la **sede dell'amministrazione**;
- **l'oggetto principale**.

Giova ricordare che, con la **pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023, **del D.Lgs. 209/2023**, la **riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale** è entrata definitivamente in vigore.

In particolare, la **nuova formulazione dell'articolo 73, Tuir**, **in vigore dallo scorso 29.12.2023**, prevede che «*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale*. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel



suo complesso”.

Nello specifico, per espressa disposizione normativa, per **gestione ordinaria** si intende il **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso**, avendo anche riguardo al radicamento dell'attività in un determinato territorio. Inoltre, il legislatore ha previsto che si considerano residenti nel territorio dello Stato **gli organismi di investimento collettivo del risparmio, se istituiti in Italia e, salvo prova contraria:**

- i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**, in cui **almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**;
- i trust istituiti in uno **Stato a fiscalità privilegiata** quando, **successivamente alla loro costituzione**, un soggetto residente nel territorio dello Stato **effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento** di proprietà di **beni immobili** o la costituzione o il trasferimento di **diritti reali immobiliari**, anche per quote, nonché **vincoli di destinazione** sugli stessi.

Viene anche modificata la **presunzione legale relativa in tema di esterovestizione**, già prevista dall'[articolo 73, comma 5-bis, Tuir](#), come di seguito schematizzato:

VECCIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE